COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XLIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 MARZO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANIBELLI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 449

Disegno di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

BARBI PAOLO ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici (156) 449

PRESIDENTE. . 449, 451, 453, 454, 455, 456, 457, 459, 460, 461, 462, 464

ARMAROLI 464

BIANCHI FORTUNATO 454

BORRA 460

CENGARLE 460, 463

COCCO MARIA 454, 456, 460, 461

DI MAURO LUIGI. 457

GITTI, *Relatore* 455

GUERRINI GIORGIO . 450, 452, 453, 454, 458

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . . 451, 453, 454, 459, 462, 464

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni* . 451, 455, 457, 461, 462, 463

MAZZONI 456, 462

NUCCI 453, 454, 455, 459, 460

ROSSINOVICH 453, 454, 464

SABATINI 464

Votazione segreta:

PRESIDENTE 464

La seduta comincia alle 9,50.

SULOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Mosca e Pucci Emilio.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Barbi Paolo ed altri: Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici (156).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 156 d'iniziativa dei deputati Barbi Paolo, Merenda, Colombo Vittorino, Agosta e Colasanto, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, nella precedente seduta abbiamo sospeso i lavori all'articolo 3 poiché su tale articolo era stato presentato dal Governo un emendamento, che meritava una valutazione più approfondita. Il Comitato ristretto che abbiamo per l'occasione investito dell'argomento perché lo esaminasse alla luce dell'impostazione generale da darsi a tutta la materia del collocamento obbligatorio, ha formulato un testo che mi auguro sarà accettato anche dal Governo.

Prima di riprendere la discussione desidero riconfermare, dal momento che ho ri-

cevuto sollecitazioni in tal senso anche da alcuni colleghi, il fermo intendimento mio e dei colleghi del comitato ristretto di giungere al più presto all'approvazione di tutta la materia concernente il collocamento obbligatorio.

Noi ci troviamo di fronte a pressioni, sollecitazioni e premure che ci vengono dalle associazioni interessate ai problemi del collocamento per quanto riguarda gli organi che dovrebbero gestire il collocamento obbligatorio. Non voglio entrare nel merito, né posso esprimere un giudizio data la mia posizione, però desidero dire – sperando di interpretare anche il pensiero dei colleghi – che non intediamo discutere degli strumenti, bensì della sostanza, e che la nostra maggiore preoccupazione consiste quindi nella realizzazione di uno strumento che ci garantisca la sistemazione degli appartenenti alle categorie che hanno diritto al collocamento obbligatorio.

Questo problema non può essere da noi trasformato in un problema di natura diversa, cioè di creazione di uffici, di costituzione di organi, di sistemazione dei ruoli del personale addetto al collocamento presso l'una o l'altra opera. Con tutto il rispetto per le ottime funzioni che le varie Opere esercitano in materia di collocamento, tuttavia la nostra maggiore preoccupazione non può e non deve essere rivolta alla salvaguardia degli uffici di tali opere, bensì alla realizzazione di uno strumento che ci garantisca, nell'interesse delle categorie interessate, che il collocamento obbligatorio funzioni come si deve, o, se non altro, secondo gli intendimenti del legislatore.

Desidero quindi far presente che con la approvazione di questa proposta di legge intendiamo enucleare dal tema generale un aspetto particolarmente urgente, così come è avvenuto per gli orfani e per le vedove di guerra, e che per questo il Comitato ristretto non si deve sentire esautorato, perché ad esso non verrà sottratto l'esame della materia che sta approfondendo con tanto impegno. Anzi, tale lavoro è a mio avviso estremamente valido ed è necessario proseguire alacremente, in modo che al più presto tutta la materia possa essere disciplinata.

Ho ritenuto di dover sottolineare tale posizione prima dell'inizio dei lavori, perché molti colleghi mi avevano espresso la loro preoccupazione nel momento stesso in cui si dichiaravano pronti ad affrontare subito la materia relativa alla proposta di legge, oggi all'ordine del giorno.

Do nuovamente lettura dell'articolo 3.

« Le Amministrazioni dello Stato – comprese quelle autonome – sono obbligate ad occupare senza concorso, e anche in soprannumero, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere ausiliarie e di quelle del personale esecutivo, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche obbligate ad occupare, senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti alla assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Le Amministrazioni comunali e provinciali, le Aziende di Stato e le Aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati ad occupare, senza concorso, e anche in soprannumero, mutilati e invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del complessivo organico, o di ambo i sessi, di tutto il personale o comunque del complessivo personale d'ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti, in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge ».

L'emendamento del Governo, sul quale si è già discusso nella precedente seduta, è il seguente:

« Ove le predette Amministrazioni abbiano saturato in parte le aliquote prescritte a favore di altri riservatari, esse debbono effettuare, in correlazione alle disponibilità dei posti, le assunzioni degli invalidi del lavoro, con precedenza, fino a conguagliare almeno in eguale misura la percentuale numerica degli appartenenti alle altre categorie ».

GUERRINI GIORGIO. Signor Presidente a nome del Comitato ristretto, proporrei di inserire un articolo nel testo della proposta di legge Barbi, in alternativa all'emendamento aggiuntivo, proposto dal Governo all'articolo 3. Noi cerchiamo in tal modo di dare una maggiore sistematicità a tutta la materia delle cosiddette priorità nelle assun-

zioni obbligatorie nei confronti delle varie categorie di invalidi ai quali questo diritto è riconosciuto.

A mio giudizio l'articolo 3 dovrebbe quindi essere approvato nel testo proposto dal comitato ristretto, mentre l'articolo aggiuntivo recante la mia firma, alternativo al comma aggiuntivo del Governo, potrebbe essere discusso al termine della proposta di legge, avendo il carattere di norma finale e transitoria.

Per quanto concerne gli emendamenti, che il Comitato ristretto propone a questo articolo 3, tengo a sottolineare che la variazione delle percentuali è stata fatta per armonizzare questa legge con il quadro generale del collocamento obbligatorio che il Comitato ristretto ha cominciato ad elaborare per le pubbliche amministrazioni.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Desidero sottoporre all'esame della Commissione la necessità, per l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che l'applicazione delle percentuali stabilite nell'articolo 3 sia limitata per le aziende autonome dell'Amministrazione data l'esistenza di un servizio di esercizio gravosissimo ai ruoli del personale di archivio e di anticamera, perché altrimenti l'esercizio e la distribuzione non potrebbero avere luogo nel modo migliore. Altrimenti dovrei chiedere che gli elementi, in ogni caso, siano idonei al servizio ed in questo caso l'Amministrazione avrebbe una certa discrezionalità di scelta, che renderebbe ancora più inapplicabile la legge per questi invalidi.

Vi prego quindi di esaminare questa richiesta dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, che forse oggi non so sostenere con elementi validi, ma penso che la vostra comprensione vi potrà far valutare l'importanza di queste osservazioni.

Vorrei chiedere eventualmente un modestissimo aggiornamento di una settimana nel caso che occorra migliore documentazione.

PRESIDENTE. Una circostanza analoga le aziende autonome dell'Amministrazione, ci è stata fatta presente dal Ministero dei trasporti e mi risulta che il Comitato ristretto proporrà, a firma dell'onorevole Guerrini Giorgio, un emendamento aggiuntivo, nel quale si stabilisce che la percentuale prevista dall'articolo 3 sia riservata anziché ai mutilati ed agli invalidi del lavoro agli orfani del lavoro.

Penso che analogamente si possa fare per l'amministrazione delle poste e telecomunicazioni.

Per ora esaminiamo gli emendamenti proposti all'articolo 3, rinviando alla fine degli articoli l'emendamento di cui già avevo dato lettura. Il Comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le Amministrazioni dello Stato – comprese quelle autonome – sono obbligate ad occupare senza concorso mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole al testo predisposto dal Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma nel testo del Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 3, nel testo della proposta di legge.

(*È approvato*).

Il Comitato ristretto propone di sostituire il terzo comma con il seguente:

« Le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, le aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati a occupare senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico e del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo delle carriere del personale esecutivo e assimilate, nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario o assimilate, e nella misura del 5 per cento del contingente operaio da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive ».

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sono favorevole al testo del Comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il terzo comma proposto dal Comitato ristretto.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

L'articolo 3 risulta pertanto a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 3.

« Le Amministrazioni dello Stato – comprese quelle autonome – sono obbligate ad occupare senza concorso mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti in organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo, delle carriere del personale esecutivo, e nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le Amministrazioni dello Stato sono anche obbligate ad occupare, senza concorso, mutilati ed invalidi del lavoro nella misura del 5 per cento del contingente operaio di ambo i sessi di ruolo e non di ruolo. La predetta percentuale deve essere occupata per ciascuna delle categorie previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90. È tuttavia richiesto l'accertamento della idoneità professionale, mediante apposita prova, per gli aspiranti all'assunzione nella prima e nella seconda categoria.

Le Amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali, le aziende municipalizzate, gli Enti soggetti a vigilanza governativa e gli Enti pubblici in genere sono obbligati a occupare senza concorso, mutilati e invalidi del lavoro nella misura dell'1 per cento dei posti di organico o del contingente numerico di ambo i sessi, di ruolo e non di ruolo delle carriere del personale esecutivo e assimilate, nella misura del 3 per cento di quelle del personale ausiliario o assimilate, e nella misura del 5 per cento del contingente operaio, da destinare ai posti iniziali delle carriere rispettive.

Le stesse percentuali si applicano anche in rapporto agli operai assunti in via eccezionale, con contratto di diritto privato, dalle Amministrazioni, Aziende ed Enti contemplati dalla presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4; ne do lettura:

ART. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale della assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro con minorazione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia salita oltre il terzo.

Il Governo propone al secondo comma di sostituire le parole finali « la cui capacità lavorativa sia salita oltre il terzo » con le parole: « la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1 ».

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma con l'emendamento del Governo.

(*È approvato*).

L'articolo 4 rimane pertanto, a seguito delle modificazioni apportate, così formulato:

ART. 4.

Possono essere conteggiati nella percentuale della assunzione obbligatoria i mutilati e gli invalidi del lavoro con minorazione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Possono essere conteggiati anche i mutilati e gli invalidi del lavoro che, durante il rapporto di lavoro obbligatoriamente costituito, abbiano compiuto il 55° anno di età o la cui capacità lavorativa sia aumentata in misura superiore al limite previsto dal precedente articolo 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5, di cui do lettura:

ART. 5.

Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro saranno formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3.

Il Governo propone di aggiungere alla fine le parole: « nonché alle imprese private ».

GUERRINI GIORGIO. Propongo di stralciare per il momento l'articolo 5 sul quale non vi era concordanza di opinioni nel Co-

mitato ristretto. Non si è potuto concordare un testo in seguito alla duplice esigenza di attribuire all'ufficio provinciale del lavoro il collocamento effettivo dei mutilati ed invalidi di questa categoria e di garantire allo stesso la collaborazione delle sezioni provinciali dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi. Esiste un'antinomia tra quest'articolo 5 modificato nel senso di attribuire solo al Ministero del lavoro il collocamento nelle aziende private ed un altro corrispondente articolo della legge, il quale stabilisce una priorità di intervento per le associazioni.

Il mio punto di vista è di garantire all'ufficio di collocamento la collaborazione delle sezioni delle associazioni, le quali devono rimanere collaboratrici e non protagoniste del collocamento.

ROSSINOVICH. Il problema si pone in collegamento con le modifiche introdotte all'articolo 9 e proposte dal Governo. Vorremmo conoscere il pensiero del Governo circa il modo di conciliare la formulazione dello articolo 9 con gli articoli 5 e 6.

Occorre arrivare ad un tipo di soluzione unitaria della materia del collocamento obbligatorio, che noi pensiamo debba essere affidato agli uffici del lavoro con le rappresentanze specifiche di categoria, che nessuno di noi pensa di eliminare.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per quanto riguarda l'articolo 5, rimarrebbe fermo al testo presentato. Faccio presente che si tratta, in questo caso, della formazione degli elenchi da parte delle sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro. L'articolo 9 riguarda invece la funzione del collocamento, che spetta comunque all'ufficio del lavoro. Si tratta di due cose diverse. Il collocamento rimane assicurato all'ufficio del lavoro, mentre gli elenchi (che sono due: uno degli invalidi del lavoro e l'altro degli orfani dei caduti sul lavoro) vengono tenuti aggiornati dalle sezioni dell'Associazione nazionale; queste ultime trasmettono gli elenchi all'ufficio del lavoro, che provvede direttamente al collocamento.

Il problema è certamente grave, non solo per questa, ma per tutte le categorie; però, stando alla dichiarazione fatta all'inizio della seduta dal Presidente della Commissione, il Comitato ristretto continuerà i suoi lavori, diretti ad esaminare tutta questa materia. Io mi auguro si possa arrivare ad una formulazione capace di accontentare le varie esigenze.

Invito la Commissione ad approvare la proposta di legge con gli emendamenti già valutati dal Comitato ristretto.

NUCCI. Dichiara che è necessario ricercare un coordinamento tra il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1422, e la proposta di legge Borghi. È vero, e lo ha anche confermato il Sottosegretario Martoni, che l'esercizio di questo collocamento resta affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, però resta il contrasto tra le due procedure. Pertanto, a mio avviso, per quanto riguarda la prima fase, relativa alla iscrizione negli elenchi provinciali degli invalidi, aspiranti al collocamento presso le amministrazioni pubbliche o le imprese private, dobbiamo adottare un criterio unico.

GUERRINI GIORGIO. In linea di principio, sono d'accordo che sia riservata la funzione del collocamento agli uffici provinciali del lavoro, e lasciare che le sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro svolgano un compito di natura ausiliaria. Mi preoccupo solamente dell'antinomia che si viene a creare fra questo provvedimento e quello che disciplina il collocamento obbligatorio nelle imprese private, La stessa categoria è chiamata al lavoro nel settore privato e in quello pubblico con due procedure diverse.

PRESIDENTE. L'emendamento proposto dal Governo all'articolo 5 mette sullo stesso piano le amministrazioni pubbliche e le imprese private.

Rimane aperto solo il problema seguente: noi ammettiamo la formazione degli elenchi e la iscrizione dei collocandi, o aspiranti al collocamento, presso le sezioni provinciali dell'Associazione, mentre nel lavoro di riordinamento che il Comitato ristretto sta facendo si intende attribuire per intero la funzione del collocamento agli uffici provinciali del lavoro.

Al momento, potremmo accogliere il testo della proposta di legge, con l'emendamento governativo estensivo alle imprese private, con la precisazione, di cui l'articolo 9 ne è la conferma, che noi non intendiamo sottrarre al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il diritto fondamentale di esercitare il collocamento obbligatorio, principio già affermato nella legge n. 264 del 1949. Quest'ultima, per altro, consente al Ministero di attribuire in condizioni particolari il collocamento anche ad associazioni private, enti od organismi: secondo tale dettato, possiamo

prendere in considerazione l'Associazione dei mutilati ed invalidi del lavoro.

NUCCI. Bisognerebbe fare un riferimento esplicito al fatto che si intende modificare il decreto n. 1222 per quanto riguarda la procedura.

COCCO MARIA. In sostanza, ci pronunciamo oggi sulla scelta di affidare in pieno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il collocamento effettivo, mentre lasciamo poi alle sezioni provinciali dell'Associazione il diritto e il dovere di inoltrare e seguire le domande degli invalidi del lavoro.

ROSSINOVICH. Non sono d'accordo che all'A.N.M.I.L. spetti il diritto di fissare i criteri di avviamento. Ciò spetta alla Commissione provinciale istituita presso l'ufficio provinciale del lavoro. L'articolo 4 del decreto n. 1222, infatti, stabilisce che viene affidato alla commissione provinciale il compito di dichiarare la idoneità al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro per categorie professionali, e di curarne il collocamento. La Commissione è presieduta dal dirigente dell'ufficio del lavoro e composta da due rappresentanti dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale dei lavoratori e da due rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro. Questa è la normale procedura, fintantoché la formazione degli elenchi non spetterà agli Uffici provinciali del lavoro.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Bisogna pensare che dall'epoca del decreto n. 1222 ad oggi, l'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro ha fatto notevoli passi.

PRESIDENTE. In verità non capisco perché si debba far riferimento alla legge 1222, quando all'articolo 5 diciamo soltanto che presso le sezioni provinciali dell'Associazione mutilati ed invalidi del lavoro si formano gli elenchi degli aspiranti all'avviamento presso le imprese statali e presso le aziende private. Altra cosa è l'articolo 9, nel quale si fa riferimento alle funzioni del Ministero del lavoro nei confronti del collocamento, ma per quanto riguarda l'articolo 5, si citi o non si citi la n. 1222, siamo sempre in presenza di un obbligo che viene sancito, e niente altro: l'obbligo di fare gli elenchi. Qualche innovazione rispetto alla legge n. 1222 si riscontrerà all'articolo 9, ma una soluzione si troverà nell'affermazione del principio che il collocamento spetta al Ministero del lavoro che lo esercita attraverso le commissioni.

NUCCI. L'elenco, secondo il decreto n. 1222, per gli aspiranti al collocamento presso le imprese private, è compilato dalla Commissione che siede presso l'ufficio del lavoro, mentre in base alla legge attualmente al nostro esame gli elenchi degli aspiranti dovrebbero essere compilati dalle Associazioni. Se approvassimo l'emendamento governativo creeremmo certamente notevole confusione e ciò perché consacreremmo l'inutile aumento degli elenchi.

GUERRINI GIORGIO. Le associazioni hanno solo il compito di accertare l'invalidità, e di presentare poi all'ufficio di collocamento la domanda dell'assistito.

COCCO MARIA. Vorrei leggere il secondo comma dell'articolo 4 della legge n. 1222, perché mi pare che, anche se noi esplicitamente affidiamo la compilazione degli elenchi alla Associazione, non contrastiamo affatto con quella che è la norma vigente per il collocamento privato. Il secondo comma è del seguente tenore: « La Commissione dichiara la idoneità al lavoro dei mutilati e degli invalidi distinguendoli per categorie professionali e ne cura il collocamento ».

Mi pare quindi che se noi affidiamo all'Associazione la compilazione degli elenchi (tenuto conto della capacità che l'Associazione possiede di snellire il lavoro, dal momento che presenterebbe gli elenchi già ridotti a classificazioni di categorie, a gradi di invalidità) la presentazione degli stessi da parte dell'Associazione in quella Commissione, ove essa è presente per il collocamento nelle imprese private non costituisca un contrasto.

NUCCI. Allora potremmo aggiungere: « ...da sottoporre per la definitiva approvazione alla Commissione... ».

BIANCHI FORTUNATO. Nel titolo della proposta di legge, ed in tutto il dispositivo dei vari articoli, a me sembra di individuare un oggetto specifico, ossia la assunzione obbligatoria dei mutilati e degli invalidi nelle amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici. Data l'*impasse* in cui noi cadiamo, chiamando in causa anche il collocamento nel settore privato, mi chiedo se non sarebbe il caso di accantonare per ora tale problema, affidandolo al Comitato ristretto ed inquadrandolo nel coordinamento generale.

SABATINI. Vorrei dire che non mi sembra il caso di aggiungere altri obblighi: dal momento che già esiste una situazione di fatto, lasciamo che questa situazione sussista fino a quando non si procederà al coordinamento. Per questo motivo proporrei di lasciar cadere l'emendamento governativo, tanto più

che – di fatto – le Associazioni compilano gli elenchi ed esiste il contatto con l'Ufficio provinciale.

Non vedo l'utilità di creare una norma che attribuisca alle Associazioni un compito che è ancora in discussione; quando disciplineremo l'intera materia, allora ne regoleremo tutti i rapporti.

GITTI, *Relatore*. Mi associo alla proposta avanzata dall'onorevole Sabatini, perché dalla discussione sorta sull'emendamento del Governo è stato messo in evidenza un fatto che probabilmente era stato un po' dimenticato nella formulazione dell'emendamento stesso da parte del Ministero del lavoro. È necessario infatti ricordare che non è compito degli Uffici di collocamento sistemare gli aventi diritto presso le varie amministrazioni, perché essi possono collocare la mano d'opera soltanto fino ad una certa categoria.

Penso quindi che possiamo approvare il provvedimento e renderlo operante lasciando l'articolo 5 così com'è stato presentato.

PRESIDENTE. Riassumendo, il collega Nucci propone di aggiungere all'emendamento del Governo le parole: « ...da sottoporre per la definitiva approvazione alla Commissione di cui all'articolo 4 della legge n. 1222 dell'ottobre 1947 ». Tale articolo afferma che gli elenchi dei mutilati ed invalidi del lavoro vengono inviati all'ufficio provinciale del lavoro, presso il quale vi è la Commissione.

Quindi mi pare che il richiamo proposto dall'onorevole Nucci coordini la norma con il decreto n. 1222, senza portare pratiche innovazioni.

A mio avviso sarebbe bene accogliere, però, anche l'emendamento del Governo, che, tenendo conto delle proposte dell'onorevole Nucci, risulterebbe così formulato: « nonché presso le imprese private, da sottoporre per la definitiva approvazione, alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 ».

Rimane tuttavia da sciogliere il punto se attribuire alla Commissione o alle associazioni la possibilità di compilare gli elenchi.

GITTI, *Relatore*. Io sono d'accordo di lasciare tale compito alle associazioni, come avviene per altre categorie. Per gli invalidi civili l'associazione prepara gli elenchi e dopo la visita sanitaria presso l'Ufficio provinciale del lavoro, gli invalidi vengono sistemati attraverso l'ufficio di collocamento.

NUCCI. La qualifica di invalido civile viene accertata da una apposita commissione provinciale, mentre in questo caso sarebbe l'associazione a dare il riconoscimento sulla base del certificato dell'I.N.A.I.L. Si tratta quindi di due ipotesi completamente diverse.

GITTI, *Relatore*. Mi pare che le preoccupazioni attuali siano superate dall'articolo 6 il quale stabilisce che per essere iscritti nell'elenco occorrono l'attestato dell'I.N.A.I.L., i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali e una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire il pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Vorrei pregare la Commissione di proseguire l'esame degli articoli successivi, accantonando per il momento l'articolo 5, pur dando atto all'onorevole Nucci di aver trovato una solunzione quasi sodisfacente. Se alla fine dell'esame degli articoli non saranno sorti altri punti di contrasto, potremmo definire la proposta dell'onorevole Nucci.

PRESIDENTE. Sospendiamo per il momento l'esame dell'articolo 5 e passiamo a considerare l'articolo 6, di cui do lettura:

ART. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 3 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura della invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario-comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 3 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione mutilati del lavoro:

1) un certificato di nascita legalizzato;

2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro.

Il Governo propone di sostituire le prime parole del primo comma punto terzo con le seguenti : « una dichiarazione della Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato dell'ottobre 1947, n. 1222, comprovante ecc... ».

MAZZONI. Se questa è la commissione alla quale debbono poi essere sottoposti gli elenchi, che senso ha questo emendamento? Dobbiamo accantonare per il momento l'esame anche di questo articolo. Infatti, se gli elenchi vanno alla commissione per esservi sottoposti, non c'è bisogno della dichiarazione; se sono invece semplicemente trasmessi, allora la dichiarazione è necessaria.

PRESIDENTE. Sospendiamo l'esame dell'articolo 6, e passiamo agli articoli 7 e 8 che porrò successivamente in votazione, non essendo stati presentati emendamenti:

ART. 7.

L'invalido o la pubblica amministrazione che lo occupa possono chiedere una visita di controllo da parte di un collegio medico per accertare le condizioni della invalidità in rapporto con la disposizione dell'articolo 6, n. 3.

Se si tratti di assunzioni presso Amministrazioni dello Stato il collegio medico è nominato dai rispettivi Ministri.

Se si tratti di assunzioni presso le altre Amministrazioni, Aziende ed Enti pubblici di cui all'articolo 3 il collegio è nominato dalla Amministrazione dello Stato che esercita la tutela o la vigilanza sugli Enti stessi.

Il Collegio è formato da un sanitario designato dall'Amministrazione dello Stato, da uno designato dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro e dal presidente nominato dal Ministro.

Se si tratti di assunzioni presso Enti locali il Collegio medico sarà nominato dal prefetto.

(*È approvato*).

ART. 8.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 della presente legge, negli elenchi, variazioni e prospetti che sono tenuti ad inviare ad autorità ed enti a sensi dell'articolo 11 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e sue modificazioni dovranno indicare anche i dati e le notizie relative ai mutilati e invalidi del lavoro. Un esemplare di detti elenchi, variazioni e prospetti deve essere inviato alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 9.

ART. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato per il tramite della Sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro la quale si avvale delle segnalazioni delle Sezioni provinciali avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle rispettive province e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle Sezioni provinciali, sempreché sia prevista per gli invalidi da assumere la utilizzazione in sedi rientranti nelle circoscrizioni delle Sezioni medesime.

Le Amministrazioni ed enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno alla Sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle Sezioni dell'Associazione medesima.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dalle sezioni provinciali, avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle rispettive province e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro, sempreché sia prevista per gli invalidi da assumere la utilizzazione in sedi rientranti nelle circoscrizioni medesime.

Le Amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per tramite delle predette Commissioni provinciali ».

Il Relatore ed il Comitato ristretto sono favorevoli a questo emendamento sostitutivo.

COCCO MARIA. Da ciò consegue, allora, l'automatica approvazione degli articoli 5 e 6. Il Governo deve quindi ritirare l'emendamento proposto all'articolo 6 ,perché, secondo me, è pleonastico. Infatti, non avrebbe senso in-

serire nell'articolo 6 una richiesta di certificazione della commissione provinciale – da mandare in sede di associazione – che dovrebbe poi essere deliberata dalla stessa commissione.

PRESIDENTE. Secondo il testo dell'emendameto sostitutivo proposto dal Governo si stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale riceva gli elenchi dall'Associazione mutilati e invalidi del lavoro e dalle sezioni provinciali. Poi, avuta presente la distribuzione degli invalidi sul territorio nazionale, provvede per il tramite delle commissioni provinciali alle segnalazioni relative.

DI MAURO LUIGI. Tutto ciò è sempre collegato all'articolo 5. Se, invece, sono le commissioni provinciali che debbono deliberare, le segnalazioni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale debbono esser fatte dalle commissioni provinciali.

PRESIDENTE. Come può un Ministero provvedere alla copertura delle percentuali scoperte di provincia in provincia? Evidentemente, esso procede ad una valutazione su scala nazionale: rispetto al numero dei dipendenti, deve assumere una percentuale x di invalidi. Questi possono essere collocati secondo percentuali diverse in province diverse; la media dovrebbe dare la percentuale rispettata. Se noi attribuissimo alle commissioni la copertura delle percentuali nella singola provincia, creeremmo sicuramente delle situazioni sperequate.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Insisto sulla mia proposta. Ho ascoltato con attenzione gli interventi. Poiché mi sembra che la Commissione, ove si inoltrasse ancora nell'esame, facilmente approverebbe gli articoli successivi, noi potremmo, se d'accordo, accantonare l'esame degli articoli 5, 6 e 9 ed esaminarli successivamente.

PRESIDENTE. Sospendiamo anche l'esame dell'articolo 9 e passiamo all'articolo 10. Ne do lettura:

ART. 10.

Qualsiasi provvedimento che si riferisca alle assunzioni di personale valido presso le Amministrazioni, le Aziende e gli Enti contemplati nella presente legge non potrà ottenere la prescritta esecutorietà se i competenti organi di controllo o di vigilanza non abbiano formalmente dichiarato, nel provvedimento stesso, che il medesimo è stato emanato tenendosi conto dei beneficî in materia di assunzione riservati agli invalidi del lavoro con la presente legge.

I provvedimenti di assunzione e i bandi di concorso non conformi alle disposizioni della presente legge possono venire impugnati per l'annullamento tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale sia su istanza dei singoli interessati iscritti come disoccupati presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro sia su istanza dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro. Può adirsi tanto la via amministrativa, quanto la via giudiziaria anche in caso di diniego di assunzione o, comunque, di mancata assunzione.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 11. Ne do lettura:

ART. 11.

Le disposizioni contenute nella presente legge non si applicano:

a) agli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) agli invalidi che, per la natura e il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Se non vi sono obiezioni tralasciamo per il momento l'esame dell'articolo 12. Passiamo all'articolo 13. Ne do lettura:

ART. 13.

Agli invalidi del lavoro e agli orfani di caduti sul lavoro occupati a norma della presente legge dovrà essere applicato un trattamento economico giuridico e normativo non inferiore a quello praticato ai lavoratori validi esplicanti le medesime mansioni.

Essi possono essere licenziati quando il Collegio medico previsto dall'articolo 7 della presente legge accerti, a loro richiesta o a richiesta delle Amministrazioni o Aziende che li occupano, la perdita di ogni capacità lavorativa o aggravamento della invalidità tale da determinare pregiudizi o alla salute e alla

incolumità dei compagni di lavoro nonché alla sicurezza degli impianti.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 14. Ne do lettura:

ART. 14.

Le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano alle dipendenze il numero di invalidi da essa prescritto dovranno effettuare le assunzioni entro il termine massimo di 4 mesi.

Il Comitato ristretto ha presentato un emendamento soppressivo dell'intero testo dell'articolo 14, come richiesto d'altronde dalla V Commissione Bilancio. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo.

(*Non è approvato*).

È stata accolta la proposta di soppressione. Passiamo all'articolo 15. Ne do lettura:

ART. 15.

Per quanto non disciplinato dalla presente legge e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, valgono, in quanto applicabili, tutte le norme concernenti il collocamento degli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375, al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176, e alla legge 5 marzo 1963, n. 367.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo.

(*È approvato*).

Prima di passare all'articolo 16, esaminiamo l'articolo aggiuntivo recante la firma del collega Guerrini. Ne do lettura:

« Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni senza concorso di personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3, dovranno avvenire, in relazione alle disponibilità di posti, dando la precedenza anzitutto alle categorie di riservatari, a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione e, quindi, gradualmente a favore delle categorie, che risultino avere ricoperto una minore percentuale dei posti ad esse riservati a norma delle vigenti disposizioni, fino alla saturazione, almeno, della metà dei posti spettanti a ciascuna categoria ».

Tale emendamento è alternativo a quello che il Governo aveva presentato come aggiuntivo all'articolo 3, e sul quale mi sembra non insistere. Il Sottosegretario Mazza propone, per migliore dizione, di non usare la parola « riservatari », alla quale preferirebbe « aventi diritto ». Prego l'onorevole Guerrini di illustrare l'emendamento.

GUERRINI GIORGIO. Sono anzitutto d'accordo con la modifica suggerita dall'onorevole Sottosegretario. Lo spirito dell'emendamento è il seguente. Il Governo aveva previsto una certa soluzione all'articolo 3 per facilitare il collocamento degli invalidi del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, ma quel testo aveva il difetto di dare la precedenza esclusivamente ad una categoria, mentre sappiamo che esistono altre categorie di invalidi, che ancora attendono di fare ingresso nelle pubbliche amministrazioni, e inoltre lasciava incertezza circa il limite entro cui avrebbe dovuto operare tale precedenza. L'inconveniente, cui si voleva ovviare, deriva dal fatto che le pubbliche amministrazioni hanno sì lo obbligo di assumere certe categorie di invalidi, ma, quando si crea una certa disponibilità di posti, provvedono discrezionalmente alla scelta tra le varie categorie, per cui sembra che di fatto alcune siano favorite, altre no.

Con questo emendamento si tende a limitare questa discrezionalità con un criterio perequativo funzionante fino ad un certo livello. Cioè, per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e aziende pubbliche dovranno coprire i posti che si rendano disponibili, anzitutto assumendo invalidi delle categorie che ancora siano scoperte presso le singole amministrazioni e aziende, e passando man mano a considerare le richieste delle categorie che risultavano aver ricoperto una minore percentuale di posti riservati. Tale procedura funzionerà fin quando sia coperta almeno la metà dei posti spettanti a ciascuna e comunque non oltre un biennio. Non andrei oltre per evitare che per troppo tempo rimangano bloccate le aspettative degli invalidi delle categorie, che hanno già superato quel 50 per cento, e i quali individualmente potrebbero dolersi di tale attesa. Mi sembra logico comunque, che le pub-

bliche amministrazioni non debbano concentrare le assunzioni su una categoria o un'altra, ma cercare di contemperare tutte le aspettative, per evitare squilibri e attriti.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo resta pertanto così fomulato:

« Per un biennio dall'entrata in vigore della presente legge le assunzioni senza concorso di personale avente diritto al collocamento obbligatorio presso le Amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3, dovranno avvenire, in relazione alle disponibilità di posti, dando la precedenza anzitutto alle categorie degli aventi diritto, a favore delle quali non sia stata operata alcuna assunzione e, quindi, gradualmente a favore delle categorie, che risultino avere ricoperto una minor percentuale dei posti ad esse riservati a norma delle vigenti disposizioni. fino alla saturazione, almeno, della metà dei posti spettanti a ciascuna categoria ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Ne do lettura:

ART. 16.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Abbiamo lasciato in sospeso gli articoli 5, 6, 9 e 12. Onorevole Nucci, vuole riassumerci le sue proposte su questi articoli?

NUCCI. Ripeto che, esistendo già il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per il collocamento nel settore privato degli invalidi del lavoro, ritengo che le norme di questa legge debbano essere coordinate con le norme del suddetto decreto. A questo riguardo, va chiarito che la funzione del collocamento non può essere ristretta esclusivamente all'avviamento, perché anche l'iscrizione è un momento dell'avviamento.

Poiché il decreto n. 1222 prevede che una apposita Commissione provveda alla compilazione dell'elenco degli aventi diritto, a me pare che anche per il caso dell'avviamento presso le pubbliche Amministrazioni e gli altri Enti soggetti all'obbligo di legge, si debba seguire la stessa procedura.

Diversamente arriveremmo all'assurdo di sancire procedure diverse e contrastanti, senza alcun beneficio per gli invalidi, la cui aspirazione è una sola: essere avviati nel lavoro.

GITTI, *Relatore*. Sono d'accordo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. L'articolo 5 risulterebbe pertanto così formulato:

« Presso le Sezioni provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro saranno formati due elenchi provinciali, rispettivamente per gli invalidi e per gli orfani dei caduti, aspiranti al collocamento presso le Amministrazioni dello Stato e presso le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché presso le imprese private, da sottoporre per la definitiva approvazione alla Commissione di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do nuovamente lettura dell'articolo 6 della proposta di legge.

ART. 6.

I mutilati e gli invalidi del lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 3 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro competente per territorio:

1) attestato dell'I.N.A.I.L. circa la natura della invalidità e circa il grado di riduzione della capacità lavorativa;

2) i documenti atti a dimostrare le residue attitudini lavorative e professionali;

3) una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti.

Gli orfani dei caduti sul lavoro che aspirano ad essere iscritti nel rispettivo elenco di cui al precedente articolo 5 dovranno, all'atto della domanda di iscrizione, presentare alla competente Sezione della Associazione mutilati del lavoro:

1) un certificato di nascita legalizzato;

2) una dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il genitore è deceduto per causa di lavoro.

Poiché il Governo non insiste nell'emendamento presentato e di cui avevo dato in precedenza lettura, pongo in votazione l'articolo nel testo a stampa.

(*È approvato*).

Gli articoli 7 e 8 sono stati già approvati. Passiamo all'articolo 9. Ne do lettura:

ART. 9.

Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato per il tramite della Sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro la quale si avvale delle segnalazioni delle Sezioni provinciali avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle rispettive provincie e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle Sezioni provinciali, sempreché sia prevista per gli invalidi da assumere la utilizzazione in sedi rientranti nelle circoscrizioni delle Sezioni medesime.

Le Amministrazioni ed enti di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno alla Sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per il tramite delle Sezioni dell'Associazione medesima.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalle sezioni provinciali, avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle rispettive province e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite delle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro, sempreché sia prevista per gli invalidi da assumere la utilizzazione in sedi rientranti nelle circoscrizioni medesime.

Le Amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro o all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominati degli invalidi assunti direttamente o per tramite delle predette Commissioni provinciali ».

COCCO MARIA. Propongo di sopprimere all'articolo 9 presentato dal Governo le parole « alla sede centrale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, dalle sezioni provinciali, avuto riguardo alla disoccupazione invalida delle rispettive provincie e, quando se ne ravvisi la necessità, per il tramite ».

NUCCI. L'emendamento all'articolo 9 prospetta l'ipotesi che il collocamento si debba effettuare in sede diversa da quella in cui risiedono i collocandi; in questo caso naturalmente l'associazione trasmette a Roma le richieste e provvede il Ministero. Il Ministero del lavoro però chiama a collaborare la commissione provinciale, secondo questo testo, sempre che sia prevista per gli invalidi da assumere l'utilizzazione in sedi rientranti nelle circoscrizioni medesime.

Sono favorevole alla proposta dell'onorevole Cocco Maria di eliminare l'inciso.

COCCO MARIA. Vorrei che si tenesse conto nell'applicazione della legge che aliquote di lavoratori da collocare obbligatoriamente esistono dovunque e che questa percentuale deve essere conservata.

BORRA. Non sono per nulla convinto che il Ministero del lavoro non possa ripartire territorialmente questi posti. Mi sembra che mentre si continua a dire che occorre decentrare si cerchi sempre di accentrare!

Accade sovente che a Torino, città industriale con officine e miniere, arrivino invalidi da Roma.

COCCO MARIA. Mi chiedo se non sarebbe opportuno prevedere un diritto di priorità a favore di coloro che risiedono sul posto.

PRESIDENTE. All'applicazione di tale criterio è direttamente interessata l'Amministrazione locale, se vuole evitare di ricevere continue richieste di trasferimento nel comune di origine. Penso che, a tale riguardo, sarebbe sufficiente formulare un ordine del giorno.

CENGARLE. Sarebbe opportuno un ordine del giorno che tenga conto delle preoccupazioni espresse dall'onorevole Borra, nel senso di evitare inutili spostamenti da regione a regione, che pregiudicherebbe l'attività dell'Amministrazione.

NUCCI. Propongo di inserire, dopo le parole « viene effettuato », le parole « avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province ».

PRESIDENTE. Il primo comma dell'articolo 9 sulla base delle proposte degli onorevoli Cocco Maria e Nucci risulta pertanto così formulato:

« Ferma restando ogni facoltà di assunzione diretta, il collocamento degli invalidi di cui alla presente legge viene effettuato, avuto riguardo alla disoccupazione invalida nelle rispettive province, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale si avvale delle segnalazioni trasmesse dalle Commissioni provinciali di cui all'articolo 4 del decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, costituite presso gli uffici provinciali del lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del secondo comma:

« Le amministrazioni, enti e aziende di cui all'articolo 3 della presente legge comunicheranno al Ministero del lavoro e all'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro i nominativi degli invalidi assunti direttamente o per tramite delle predette Commissioni provinciali ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel suo complesso.

(*È approvato*).

Rimane da approvare l'articolo 12; ne do lettura:

ART. 12.

In caso di mancanza di invalidi da collocare le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3 debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Il Comitato ristretto propone di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « invalidi » le parole « del lavoro ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

Il Governo propone di aggiungere, al primo comma, dopo le parole « articolo 3 », le parole « nonché le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(*È approvato*).

L'onorevole Guerrini Giorgio propone di aggiungere il seguente comma:

« Per il personale navigante e viaggiante delle ferrovie dello Stato, dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, dalle imprese di navigazione marittima ed area, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro ».

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Propongo che tale norma sia introdotta anche per il personale addetto ai servizi attivi della Amministrazioni autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al fine di determinare un maggior assorbimento di personale. Infatti l'amministrazione potendo assumere gli orfani come fattorini e portalettere, potrà soddisfare le aspirazioni di costoro, senza richiedere un giudizio di idoneità. Quindi, soltanto per i servizi attivi, chiedo che sia data all'Amministrazione la possibilità di assumere, in via prioritaria, gli orfani di invalidi per facilitare un maggior assorbimento di personale.

Ho parlato di servizi attivi e non di carriera esecutiva proprio per andare incontro alle preoccupazioni espresse dalla Commissione; come personale di anticamera o come archivisti, è possibile assumere invalidi del lavoro. Per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, servizi attivi sono quelli espletati in qualità di fattorini o portalettere.

COCCO MARIA. Vorrei chiedere all'onorevole Mazza se per servizi attivi si intenda qualche cosa di parziale rispetto alla carriera esecutiva; in tal caso mi sembra che sia facoltà dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni – anche se non introduciamo tale norma – assumere invalidi per l'aliquota che la legge impone e destinarli a mansioni sedentarie. Temo che, accettando la proposta dell'onorevole Mazza, si esaurisca l'aliquota di posti disponibili per assumere orfani di caduti e non invalidi del lavoro. Se, per esempio, l'Amministrazione assumesse in prevalenza fattorini idonei, in quanto orfani di caduti, potrebbe verificarsi

che per i servizi sedentari venissero meno i posti per gli invalidi sul lavoro.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Nella Amministrazione delle poste l'incidenza, nel complesso della carriera esecutiva, dei servizi sedentari non ha molta rilevanza numerica; grande rilevanza numerica ha invece il servizio dei fattorini e dei portalettere.

Per accogliere il desiderio espresso dall'onorevole Cocco, sarebbe necessario avere un servizio di archivio e di anticamera che oggi certo non esiste.

Il rapporto, infatti, dovrebbe essere di 5 a 180, ed io certamente, su 180 mila dipendenti, non ne ho 5 mila addetti ai servizi di anticamera ed archivio.

Ai fini, perciò, del massimo assorbimento possibile, chiedo che ci venga concessa la priorità e la possibilità di scelta di cui trattasi. D'altronde, non mi sembra veramente possibile far fare il fattorino, il portalettere ad un invalido che abbia superato i 40-50 anni. Debbo per forza, mi pare, in tali mansioni utilizzare il giovane di 18-20 anni. Il tutto, ai fini del migliore servizio possibile ed ai fini del rispetto della dignità della persona umana.

COCCO MARIA. L'onorevole sottosegretario mi ha convinto. Lo ringrazio delle delucidazioni fornitemi.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Sono d'accordo con quanto detto dall'onorevole Mazza; il Ministero del lavoro inoltre propone di usare il termine « servizi attivi » per tutte le amministrazioni considerate in questo articolo. Il comma, quindi, dovrebbe essere così formulato:

« Per il personale addetto ai servizi delle ferrovie dello Stato, delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro ».

MAZZONI. Io capisco perfettamente come possano esistere determinate preoccupazioni da parte di amministrazioni che contano, tra il proprio personale, il maggior numero di dipendenti addetti ad attività di particolare fatica. D'altra parte, riconosco volentieri come si stia cercando di utilizzare, in qualche modo, personale avente un legame con invalidi per cause di lavoro. Tuttavia, credo che i colleghi debbano tener presente che si tratta di due cose ben diverse. Mi spiego. La nostra preoccupazione più grande è quella di riuscire a far sì che i lavoratori, invalidatisi in seguito ad attività lavorative, abbiano la possibilità di trovare altra occupazione. D'altronde, penso che i colleghi convengano facilmente sul fatto che è molto più difficile per un invalido che per un orfano – che ha le piene facoltà fisiche – trovare un'accupazione.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* La mia prima richiesta, infatti, era che il 5 per cento fosse unicamente riservato ai ruoli di cui al personale addetto all'archivio e all'anticamera.

Con la dizione attuale detto 5 per cento resta salvo (sempre per l'anticamera e l'archivio), mentre si crea la possibilità di uno sbocco nuovo. Il tutto, peraltro, significa che, in certi casi, io debbo poter ricorrere anche all'invalido il più idoneo possibile a quel determinato tipo di servizio.

Questo per dimostrare come, sia pure in un breve lasso di tempo, io abbia cercato di trovare una formulazione che rispondesse al desiderio unanime, legittimo e meritorio della Commissione ed alle esigenze amministrative di un'azienda dello Stato, che deve cercare di essere degna del servizio che compie e non accumulare un disavanzo che comincia a diventare spaventoso.

MAZZONI. Potrebbe darsi che le amministrazioni di cui trattasi assumano, a copertura di quel 5 per cento, tutti orfani.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni.* Onorevole Mazzoni, la dizione non dà adito a dubbi. Per questo io insisto per l'espressione « servizi attivi », piuttosto che « carriera esecutiva », così come era stato dalla vostra parte chiesto. Ho già avuto modo di dire come usando la seconda di dette espressioni si venisse, in sostanza, a danneggiare la vostra stessa richiesta.

MAZZONI. L'emendamento, in sostanza, significa, se ho ben capito, che nei settori per i quali non è richiesto un impegno di particolare gravosità le amministrazioni sono tenute ad assumere invalidi del lavoro.

PRESIDENTE. Do lettura del comma aggiuntivo dell'articolo 12, nella formulazione proposta dall'onorevole Sottosegretario Martoni:

« Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti

pubblici locali, le percentuali previste dall'articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo 12 rimane pertanto così formulato:

« In caso di mancanza di invalidi del lavoro da collocare, le Amministrazioni dello Stato e le Amministrazioni, Aziende ed Enti di cui all'articolo 3, nonché le imprese private di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, debbono coprire la percentuale d'obbligo con orfani di caduti sul lavoro.

Le norme vigenti per l'ammissione agli impieghi nelle Amministrazioni di cui al comma precedente e per il collocamento obbligatorio degli orfani di guerra sono estese, in quanto applicabili, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Per il personale addetto ai servizi attivi delle ferrovie dello Stato, delle Aziende autonome del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dei servizi pubblici di trasporto in concessione od esercitati da Enti pubblici locali, le percentuali previste dallo articolo 3 sono ricoperte da orfani di caduti sul lavoro ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Per una questione di coordinamento vorrei richiamare l'attenzione sull'articolo 1, ove sembra opportuno dare al secondo comma una forma più idonea, anche per evitare che si ritenga necessario stabilire distinti ruoli di collocabili a seconda che i medesimi aspirino ad essere occupati nelle pubbliche amministrazioni o nelle imprese private. È una questione di applicazione nella quale la legge non entra, ed anzi dalla discussione degli articoli 5, 6 e 9 mi sembra che la Commissione abbia ritenuto unica la funzione del collocamento.

L'articolo 1 sarebbe, quindi, così formulato:

« Agli effetti della presente legge sono considerati invalidi di lavoro coloro che, non avendo compiuto il 55° anno di età, abbiano subìto, a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura non inferiore ad un terzo.

La predetta misura di riduzione della capacità lavorativa si applica anche, a modifica di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222, per le assunzioni obbligatorie degli invalidi del lavoro presso le imprese private.

Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre esercitante la patria potestà o i diritti derivanti dalla medesima, siano caduti sul lavoro ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo coordinato.

(*È approvato*).

CENGARLE. Desidererei un chiarimento, prima di passare alla dichiarazione di voto. All'articolo 1 si dice: « Sono considerati orfani dei caduti sul lavoro le persone il cui padre, o madre... siano caduti sul lavoro ». Sono compresi in tale espressione i caduti sul lavoro all'estero?

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Non c'è dubbio.

CENGARLE. Per dichiarazione di voto desidero esprimere il mio personale apprezzamento, nonché quello della C.I.S.L., che qui modestamente rappresento, per la legge di cui trattasi. Si tratta di provvedimento la cui portata morale e sociale è facilmente rilevabile e che possiamo definire « legge armonizzatrice », in quanto consente di estendere benefici che già altre categorie avevano acquisito agli invalidi e agli orfani dei caduti sul lavoro.

Vorrei semplicemente sottolineare due necessità. Penso, per quanto riguarda la prima, che il rappresentante del Governo sia d'accordo con me, quando pongo l'accento sulla opportunità che il Senato approvi al più presto la presente proposta di legge. Tutti siamo al corrente infatti, delle manifestazioni che sono in programma per i prossimi giorni da parte della considerata categoria, e tutti concordiamo, penso, sulla necessità di non illudere ulteriormente gli invalidi ed orfani del lavoro circa quanto noi stiamo facendo.

La seconda necessità – concordo con l'introduzione del Presidente – e che la nostra Commissione sia chiamata quanto prima a legiferare in merito a tutta la complessa materia del collocamento obbligatorio. Per quanto riguarda me ed i miei colleghi della C.I.S.L., dichiaro il nostro impegno a dare il contributo massimo affinché la materia trovi finalmente una adeguata regolamentazione.

ROSSINOVICH. Non trascurando di considerare il lavoro che il Comitato ristretto sta svolgendo al fine di riorganizzare tutta la materia, esprimo il mio contento, poiché oggi siamo arrivati a dare una definizione almeno parziale per questa categoria che era esclusa – praticamente la sola – dal collocamento obbligatorio presso gli enti pubblici. Il problema che rimane da considerare è non tanto quello della rapida approvazione della proposta di legge da parte del Senato, quanto quello della sua attuazione. Molte altre leggi, che si riferiscono al collocamento obbligatorio, non sono ancora compiutamente rispettate. Mi auguro inoltre che il Comitato ristretto porti a compimento il riassetto generale di tutta la materia; grazie ad esso, eviteremo di trovarci ad affrontare situazioni che mettono in contrasto categorie con categorie, esigenze dell'amministrazione pubblica con esigenze di aziende private; mentre è di comune interesse il diritto al lavoro di tante categorie di cittadini che, per fatti di guerra o di lavoro, non riescono ad assolvere alla funzione che loro spetta nella nostra società. In conclusione, dichiarando che voteremo a favore di questa legge, sottolineiamo l'esigenza di una sua valida attuazione.

SABATINI. Mi associo alle dichiarazioni dell'onorevole Cengarle, in primo luogo, desiderando quindi aggiungere un invito diretto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Io provo una certa difficoltà ad approvare leggi che stabiliscono dei diritti per alcuni, escludendone altri. Secondo me, non c'è differenza fra l'orfano di un invalido del lavoro e l'orfano di un cittadino morto di cancro. Si tratta di un problema di sensibilità sociale. Non si può legiferare per settori, in questo campo; deve esserci un senso di giustizia, intesa nel modo più ampio. Mi auguro che il Governo affronti il problema, preparando progetti di legge in tal senso.

ARMAROLI. Siamo lieti che si sia giunti a questa conclusione, e ci auguriamo che il Senato approvi quanto prima la proposta di legge. È nostro obiettivo realizzare nel modo più sollecito la totale occupazione. In un sistema di piena occupazione diventerebbe ancor più facile fare giustizia, come diceva l'onorevole Sabatini, e venire incontro alle numerose attese esistenti.

In ogni caso, la presente legge viene a sanare una ingiustizia che era in atto verso una determinata categoria, anch'essa colpita dalla sventura: l'avere esteso questa norma di diritto non vuole avere un carattere preferenziale, ma di solidarietà umana, che da parte nostra è doverosa. Per tal modo, inoltre, vengono ad essere concretati gli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Peraltro, poiché siamo in sede di approvazione di una legge altamente significativa, esprimo il mio desiderio che si giunga quanto prima all'abbattimento di gravissimi limiti esistenti negli enti pubblici, tra cui quello famoso della età e della cosiddetta sana e robusta costituzione. Sono residui di vero e proprio « razzismo », in contrasto con gli intendimenti secondo i quali oggi legiferiamo.

MARTONI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Desidero brevemente manifestare il compiacimento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ordine all'approvazione di questo provvedimento, alla vigilia della festa internazionale del mutilato ed invalido del lavoro. Voglio assicurare i componenti della Commissione che, per quanto dipenderà dal Governo, si farà il possibile per agevolare il lavoro anche in seno all'altro ramo del Parlamento.

Desidero inoltre far presente, in particolare all'onorevole Sabatini, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha sempre aderito in linea generale e partecipato attivamente ai lavori del Comitato ristretto, allo scopo di arrivare finalmente alla creazione del testo unico delle disposizioni che via via vengono in questo campo approvate, e che creano una situazione anormale in determinati settori della occupazione. Mi auguro, raccogliendo le parole pronunciate dal Presidente della Commissione all'inizio della seduta, che l'attività del Comitato ristretto continui a svolgersi normalmente, permettendo l'approvazione del suddetto testo unico. Da parte del Ministero che io rappresento vi sarà tutta la collaborazione e l'adesione possibile a tal fine.

PRESIDENTE. Desidero anche io esprimere il mio compiacimento per l'approvazione di questa proposta di legge, quale si può facilmente desumere dalla concordia delle posizioni emerse nella discussione degli articoli. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sulla proposta di legge:

BARBI PAOLO ed altri: « Assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati e invalidi del lavoro e degli orfani dei caduti sul lavoro nelle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e degli Enti pubblici » (156).

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13

Voti favorevoli . . . 24
Voti contrari 1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Armaroli, Bianchi Fortunato, Borra, Cengarle, Cocco Maria, Cruciani, Del Castillo, De Marzi Fernando, Di Mauro Luigi, Fibbi Giulietta, Gitti, Guerrini Giorgio, Marotta Vincenzo, Martini Maria Eletta, Nucci, Pucci Ernesto, Rossinovich, Sabatini, Santi, Scalia, Sulotto, Storti Bruno, Venturoli, Veronesi, Zanibelli.

Sono in congedo i deputati:

Mosca e Pucci Emilio.

La seduta termina alle 11,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO